

LIU·JO UOMO	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

PARTE GENERALE

Questo documento è di proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso. Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

SOMMARIO

DEFINIZIONI	2
1. DESCRIZIONE DI LIU.JO UOMO	5
1.1. Organo Amministrativo	6
1.2. Soci	7
1.3. Assemblea dei soci	7
1.4. Organo di controllo	7
1.5. Struttura organizzativa di LIU.JO UOMO	8
2. IL QUANDRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	8
2.1. La responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato	9
2.2. I Reati 231	9
2.3. L'impianto sanzionatorio	10
2.4. Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'Ente	12
2.5. MOG: adozione ed esonero della responsabilità	12
2.6. La responsabilità amministrativa nei Gruppi di imprese	13
2.7. Cenni su Linee Guida di categoria di riferimento	14
3. LA STRUTTURA DEL MOG DI LIU.JO UOMO	14
3.1 Osservanza del Modello da parte dei Destinatari	15
3.2 Modalità di aggiornamento e adeguamento	15
3.3 Segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing)	15
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	16
4.1. Composizione dell'OdV e durata dell'incarico	17
4.2. Funzioni e potere dell'OdV	18
4.3. Flussi informativi da e verso l'OdV	18
4.4. Raccolta e archiviazione delle informazioni	19
4.5. Obblighi di riservatezza	19
5. EFFICACE ATTUAZIONE DEL MOG	20
5.1. Comunicazione e diffusione del MOG	20
5.2. L'attività di formazione	20
6. L'ADEGUAMENTO DELLA SOCIETA' ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY	21

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo:

1. per **Amministratore Delegato** o **AD** si intende il componente del CdA della Società a cui sono demandate responsabilità in termini di decisioni, strategie e obiettivi;
2. per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
3. per **Apicali** si intendono i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero soggetti che esercitano, di fatto, poteri direttivi sulla Società;
4. per **Attività sensibili** si intendono le attività di un determinato processo aziendale nel cui ambito possono essere commessi Reati 231;
5. per **c.c.** si intende il codice civile;
6. per **c.p.** si intende codice penale;
7. per **c.p.p.** si intende il codice di procedura penale;
8. per **Capogruppo** o **Exelite S.p.A.** si intende Exelite S.p.A., con sede legale in Viale J. A. Fleming 17 - 41012 Carpi (MO), Partita IVA 02322360369;
9. per **CCNL** si intende il Contratto Collettivo Nazionale del Terziario, della Distribuzione e de Servizi;
10. per **Codice Etico** si intende il codice etico adottato dalla Capogruppo, Exelite S.p.A., contenente l'insieme dei principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei Reati 231 e dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di LIU.JO UOMO nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, soci, ecc.);
11. per **Consulenti Esterni** si intendono i professionisti che forniscono servizi finanziari, legali e/o ogni altro consulente esterno della cui collaborazione si avvale LIU.JO UOMO;
12. per **Datore di Lavoro** si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
13. per **Decreto 24/2023** si intende il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
14. per **Decreto** si intende il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
15. per **Destinatari** si intendono gli Apicali, i Subordinati e i Soggetti Terzi che agiscono in nome e per conto di LIU.JO UOMO;
16. per **DPO** si intende il Data Protection Officer designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR;
17. per **DVR** si intende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del TUS;

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

18. per **LIU.JO UOMO** o **Società** si intende LIU.JO UOMO S.r.l., con sede legale in Viale John Ambrose Fleming, 17 - 41012 Carpi (MO), Partita IVA 04108860364;
19. per **GDPR** si intende il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
20. per **Gestore della Segnalazione** si intende il soggetto formalmente incaricato a ricevere la Segnalazione e a gestirla nel rispetto delle indicazioni e cautele definite nel Sistema Whistleblowing;
21. per **Lavoratore** si intende colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del TUS;
22. per **Linee Guida** si intendono "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001*", approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 (aggiornate al giugno 2021);
23. per **MOG** si intende il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto;
24. per **MOG-PG** o **Parte Generale** si intende la presente sezione del MOG;
25. per **MOG-PS** o **Parti Speciali** si intendono la sezioni del MOG contenenti principi di comportamento e Protocolli che i Destinatari devono seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività sensibili, la commissione dei Reati 231;
26. per **MOG-SD** o **Sistema Disciplinare** si intende la sezione del MOG contenente il sistema disciplinare finalizzato a sanzionare il mancato rispetto del MOG e del Codice Etico;
27. per **OdV** si intende l'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto;
28. per **Organo Amministrativo** o **CdA** si intende l'organo cui, secondo lo statuto, spettano i poteri di amministrazione e rappresentanza della Società;
29. per **Piattaforma informatica** si intende lo strumento informatico, utilizzato dalla Società per l'acquisizione e la gestione delle Segnalazioni¹;
30. per **Protocolli** si intendono i presidi di comportamento e di controllo finalizzati a prevenire la commissione dei Reati 231 e indicati nelle singole Parti Speciali;
31. per **Pubblica Amministrazione** o **PA** si intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici;
32. per **Pubblici Agenti** si intendono i Pubblici Ufficiali, gli Incaricati di un Pubblico Servizio e gli Esercenti Servizi di Pubblica Necessità ai sensi degli artt. 357-360 c.p.;

¹ Web application denominata 'Parrot Whistleblowing' sviluppata dal fornitore esterno specializzato, Opticon Data Solutions S.r.l., e utilizzata nella modalità 'Software as a Service' (SaaS). La Piattaforma è dotata di due algoritmi di crittografia sia a livello di archiviazione nel database, che in termini di connessione end-to-end tra il Segnalante e il server. Tutte le segnalazioni sono crittografate con un algoritmo AES con chiave a 256 bit. In relazione alle caratteristiche tecniche della Piattaforma non espressamente trattate nella presente Procedura, si rinvia ai manuali resi disponibili dal fornitore e all'eventuale ulteriore documentazione in possesso della Società.

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

33. per **Reati 231** si intendono le fattispecie delittuose rilevanti ai sensi del Decreto, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;
34. per **Revisore Legale** si intende il soggetto nominato ai sensi dell'art. 2477 c.c.;
35. per **RLS** si intende il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza istituito ai sensi dell'art. 47, comma 2 del TUS;
36. per **RSPP** si intende il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione designato dal Datore di lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del TUS (art. 2, comma 1, lett. f);
37. per **Segnalante** si intende la persona fisica che effettua una Segnalazione di informazioni relative a una violazione acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
38. per **Segnalato** si intende la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
39. per **Segnalazione** si intende la comunicazione (scritta od orale) di informazioni inerenti a una violazione, presentata tramite i canali di segnalazione interni adottati dalla Società;
40. per **Procedura Whistleblowing** si intende un sistema strutturato e adeguatamente formalizzato di cui costituiscono elementi essenziali la previsione di canali di Segnalazione interna attraverso cui soggetti che vengano a conoscenza di un illecito possano effettuare una Segnalazione, nonché di un'apposita procedura interna che regoli gli aspetti di natura organizzativa e di processo per la corretta gestione delle Segnalazioni;
41. per **Soggetti Terzi** si intendono persone fisiche o giuridiche legate alla Società da rapporti contrattuali (partner commerciali, fornitori, Consulenti Esterni, ecc.) o societari;
42. per **Statuto dei Lavoratori** si intende la Legge 30 maggio 1970, n. 300;
43. per **Struttura di Gruppo** si intende il gruppo di imprese così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. h) del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
44. per **Subordinati** si intendono le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno degli Apicali e, quindi, i Dipendenti di LIU.JO UOMO, i soggetti indicati all'art. 26 TUS nonché, infine, i soggetti non Dipendenti di LIU.JO UOMO che si trovino a qualsiasi titolo assoggettati alla direzione, al controllo e alla vigilanza di Apicali e Subordinati che siano dipendenti della Società;
45. per **TUA** si intende il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
46. per **TUS** si intende il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

1. DESCRIZIONE DI LIU.JO UOMO

LIU.JO UOMO nasce nel 2012, con un contratto di licenza con l'azienda Co.ca.ma. S.r.l., con l'obiettivo di offrire capi casual ma allo stesso tempo raffinati, pensati per l'uomo.

La Società ha il seguente oggetto sociale: "la produzione, la realizzazione, la lavorazione, la vendita, il commercio, al dettaglio ed all'ingrosso, in qualsiasi forma anche elettronica (e-commerce), l'importazione e l'esportazione, la rappresentanza con o senza deposito, di abbigliamento uomo - donna - bambino, biancheria intima, prodotti tessili, calzature, abbigliamento ed articoli sportivi, articoli in pelle e cuoio, borse, valigie e simili, ombrelli, cappelli, camiceria, articoli di bigiotteria, cravatte, guanti, articoli di profumeria ed accessori, nonché di qualsiasi prodotto inerente all'abbigliamento o all'estetica; la predisposizione e gestione di mezzi tecnici per il disegno, il taglio, la cucitura la tessitura, la preparazione, la fabbricazione, la produzione ed il confezionamento sia per conto proprio che per conto terzi ed anche mediante commissione a terzi di capi di abbigliamento, prodotti tessili, compresi quelli per l'arredamento per la casa e capi di abbigliamento in genere; la prestazione di servizi nei settori della logistica, dell'organizzazione del magazzino e della distribuzione; l'acquisto, l'utilizzo e la cessione, sotto qualsiasi forma, di marchi, sia nazionali sia esteri, nei settori di cui innanzi; lo svolgimento di servizi e assistenza per il miglior sfruttamento di marchi, licenze e brevetti propri e/o di terzi.

La società, comunque, potrà raggiungere il proprio scopo operando esclusivamente nei limiti imposti dalle leggi vigenti; il tutto sempre con espressa e tassativa esclusione per quelle attività che possono essere rese unicamente da categorie professionali protette o da soggetti aventi particolari caratterizzazioni tecniche tutelate da espressa previsioni normative e che richiedono strutture societarie ed un capitale diverso da quello in parola e da svolgersi in forma esclusiva.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la società può avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, tributarie e creditizie previste da norme vigenti e future, nazionali, regionali, comunitarie ed internazionali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la società può avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, tributarie e creditizie previste da norme vigenti e future, nazionali, regionali, comunitarie ed internazionali.

La società può altresì compiere tutti gli atti, purché accessori e strumentali, occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro: fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; partecipare a consorzi, a contratti di rete e ad Associazioni Temporanee di Impresa (A.T.I.)

Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze di cui all'articolo 16 dello statuto sociale.

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

Sono tassativamente escluse tutte le attività vietate e/o riservate dalla legge vigente in materia, le attività professionali in genere, le attività che possono essere rese unicamente da categorie professionali protette o da soggetti aventi particolari caratterizzazioni tecniche tutelate da espresse previsioni normative, l'esercizio dell'attività di assicurazione privata, l'esercizio dell'attività di assicurazione in genere ed in particolare le attività di assicurazione private contro i danni e sulla vita, l'esercizio in via professionale delle attività di cui all'articolo 1 della legge 1/1991, la sollecitazione al pubblico risparmio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 216/74, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2, della legge 197/91, l'esercizio in misura prevalente nei confronti del pubblico delle attività previste dagli articoli 106 e 113 del decreto legislativo primo settembre 1993 n. 385, nonché del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'erogazione del credito al consumo, l'esercizio delle attività di leasing finanziario, l'attività di mediatore assicurativo, delle banche e degli istituti di credito, le attività parabancarie in genere, fiduciarie, di intermediazione immobiliare, mobiliare e finanziaria, di gestione di fondi comuni di investimento, di fornitura di lavoro temporaneo e di assistenza fiscale e in genere l'attività riservata dalla legge alle società fiduciarie, alle società di intermediazione immobiliare, mobiliare e di intermediazione in genere nonché alle finanziarie, e comunque qualunque attività per la quale la legge richiede l'ottenimento di autorizzazioni e/o impone altre condizioni di struttura e di capitale per la costituzione di diverse da quelle in parola, in relazione all'oggetto sociale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2329 n. 3 del codice civile.

Tutte le attività del presente oggetto sociale devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e sono subordinate al rilascio delle eventuali autorizzazioni necessarie ai sensi di legge”.

Alla Società è stato assegnato codice ATECO 47.71.1 e codice NACE 47.71.

Al 30 giugno 2024 la Società ha n. 321 addetti.

Attualmente, la Società presenta 25 unità locali su tutto il territorio nazionale.

La sede legale della Società è in Via John Ambrose Fleming, 17, Carpi (MO).

1.1. Organo Amministrativo

Attualmente l'Organo Amministrativo della Società è il Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri di gestione dell'impresa e di compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatte salve le limitazioni imposte dalla legge o dallo Statuto societario.

L'Organo Amministrativo ha anche il compito di redigere il progetto di bilancio e i progetti di scissione e fusione (art. 18 Statuto societario); inoltre, ha la facoltà di nominare un Direttore tecnico-amministrativo o di conferire parte dei propri poteri a procuratori speciali (artt. 23 e 24 Statuto societario).

Il potere di firma e la rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio sono attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, eventualmente, all'Amministratore Delegato (art. 23 Statuto societario).

Nel caso in cui l'ente sia soggetto a un procedimento penale ai sensi del Decreto, esso partecipa in persona del legale rappresentante, salvo che quest'ultimo sia indagato o imputato del Reato 231 da cui dipende la responsabilità amministrativa della persona giuridica.

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

In quest'ultimo caso il legale rappresentante non potrà provvedere alla nomina del difensore dell'ente in forza del divieto assoluto di rappresentanza sancito dall'art. 39 del Decreto.

Il difensore dell'ente dovrà essere nominato da parte di un soggetto all'uopo delegato a fornire all'ente un difensore idoneo a tutelarne la posizione.

Laddove il rappresentante legale indagato o imputato del Reato 231 non osservi il divieto imposto dall'art. 39 del Decreto e nomini un difensore di fiducia dell'ente, tale nomina è da considerarsi priva di qualsiasi efficacia ed eventuali istanze presentate da quest'ultimo devono essere ritenute inammissibili.

1.2. Soci

La Società è partecipata da due soci:

- CO.CA.MA. S.R.L., che detiene il 49% del capitale sociale;
- Exelite S.p.A. che detiene il 51% del capitale sociale.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dallo Statuto societario, sempre nei limiti consentiti dalla legge.

Spettano, in particolare, ai soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- 6) il trasferimento della sede della Società in Comune diverso da quello indicato nello Statuto, nonché l'istituzione, modifica o soppressione di sedi secondarie.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c. oppure mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479 c.c.

1.3. Assemblea dei soci

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che ne hanno diritto secondo la legge.

L'Assemblea è convocata di propria iniziativa, o su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi di legge e dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Lo Statuto determina le modalità di partecipazione e i quorum per il corretto funzionamento dell'Assemblea.

1.4. Organo di controllo

Nel caso in cui la legge preveda la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, la società può nominare uno o più sindaci ovvero un revisore, ai sensi dell'art. 2477 c.c.

L'Organo di Controllo in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'organo di controllo può esercitare anche le funzioni di revisore dei conti della Società ai sensi dell'art. 2409 *bis* c.c.


	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

All’Organo di Controllo si applicano le disposizioni di legge in materia di poteri, doveri e competenze, cause di ineleggibilità e decadenza, e quelle concernenti le ipotesi di cessazione dall’ufficio e i relativi effetti.

Attualmente, il soggetto che esercita la funzione di Revisore Legale della Società è PricewaterhouseCoopers S.p.A, in breve “PWC”.

1.5. Struttura organizzativa di LIU.JO UOMO

Di seguito si riporta l’organigramma semplificato della Società.



2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D. Lgs. n. 231/2001 (già definito, Decreto), recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità “amministrativa dipendente da reato” a carico dell’ente.

Il Decreto prevede la responsabilità dell’ente come conseguenza del verificarsi di determinate categorie di reato, realizzate a suo vantaggio o interesse, da soggetti che

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

rivestono incarichi di rappresentanza o amministrazione dell'ente (Apicali) o da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza (Subordinati).

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto; tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio dell'ente.

2.1. La responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato

L'art. 5 del Decreto stabilisce i requisiti di natura oggettiva e soggettiva che devono contemporaneamente sussistere per poter imputare all'ente la responsabilità del reato.

Il primo comma del citato articolo circoscrive la responsabilità amministrativa dell'ente ai soli reati commessi *“nel suo interesse o a suo vantaggio”*; la previsione introduce così un primo presupposto oggettivo di connessione tra un fatto di reato commesso dalla persona fisica e la persona giuridica, che risponde alla modalità finalistica del reato stesso, quale la sua attitudine a realizzare un interesse per la società o un vantaggio di questa.

Il secondo comma delimita la responsabilità dell'ente, escludendo i casi nei quali il reato sia commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi; nel caso in cui vi sia *ab origine* un interesse dell'ente, sia pur parziale o marginale, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'ente medesimo il quale, però, potrà beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria (art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto).

L'interesse (esclusivo o concorrente) dell'ente viene individuato rispetto alla condotta delittuosa della persona fisica sotto un profilo soggettivo-funzionale e, per accertare la sussistenza dell'interesse nel caso di specie, è necessaria una verifica che tenga conto del contesto temporale in cui si è svolta l'azione. In altri termini, il Giudice deve valutare *ex ante* la sussistenza dell'interesse, ponendosi *“nel momento dell'azione”*.

Quanto al vantaggio che l'ente può trarre dalla realizzazione del reato, la sussistenza - a differenza dell'interesse - viene valutata *ex post* e consiste nella ricaduta positiva che l'illecito penale ha effettivamente prodotto sul patrimonio dell'ente.

Quanto al presupposto soggettivo, il citato articolo 5 del Decreto, opera una distinzione categoriale tra coloro che rivestono una funzione di gestione e rappresentanza dell'ente collettivo e coloro che svolgono mansioni meramente esecutive sotto la direzione ed il controllo dei primi.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o, ancora, se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 del Decreto).

2.2. I Reati 231

Al fine di configurare la responsabilità amministrativa il Decreto, nella Sezione III del Capo I, individua solo specifiche tipologie di reato.

Nel corso degli ultimi anni le fattispecie di reato previste all'interno del Decreto hanno subito un notevole ampliamento coerentemente con quanto dichiarato dal legislatore nella lettera accompagnatoria all'emanazione del Decreto: *“[...] favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, ove imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento”*.

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

Si rinvia all'allegato n. 1 alla presente Parte Generale, "Elenco Reati 231".

2.3. L'impianto sanzionatorio

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in **pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.**

Sanzioni pecuniarie

Le **sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno, oppure abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di abusi di mercato, se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata sino a dieci volte tale prodotto o profitto.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle suddette sanzioni quando *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo"*, nonché qualora *"il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità"*.

Sanzioni interdittive

Cumulativamente alle sanzioni pecuniarie il giudice può irrogare delle **sanzioni interdittive**, le quali permangono in capo all'ente condannato anche nel caso di mutazioni soggettive risultanti da operazioni straordinarie. Tali sanzioni sono elencate, in termini decrescenti d'intensità, dall'art. 9, comma 2 del Decreto:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le suddette sanzioni risultano irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e, in ogni caso, laddove ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13 del Decreto, specificamente:

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione qualora la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata “*da 3 mesi a 2 anni*”, ma possono, in casi eccezionali, secondo quanto disposto dall’art.16, comma 3 del Decreto, essere “*applicate in via definitiva*” (come, ad esempio, nel caso dei *Delitti di criminalità organizzata* in base all’art. 2, comma 29, punto 4, D. Lgs. n. 94/2009).

Inoltre, al ricorrere delle condizioni fissate dall’art. 45 del Decreto, ossia, gravi indizi di sussistenza della responsabilità dell’ente (*fumus*) e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di reiterazione di illeciti della medesima indole di quello realizzato (*periculum*), il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l’applicazione anticipata, in sede cautelare, di una misura interdittiva individuata nei modi di cui all’art. 46 del Decreto.

In ogni caso, come per le sanzioni pecuniarie, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive nei casi in cui “*l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo*”, nonché qualora “*il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità*”.

Il Legislatore ha, inoltre, precisato che l’interdizione dell’attività di cui al precedente punto a) ha natura residuale, applicandosi soltanto nei casi in cui l’irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Le stesse possono essere applicate all’ente sia all’esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, laddove:

- siano presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergano fondati e specifici elementi che facciano ritenere l’esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa tipologia di quello per cui si procede;
- l’ente abbia tratto un profitto di rilevante entità.

Tuttavia, sulla base dell’art. 17 del Decreto, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente irrogate) qualora l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

Confisca

In merito alla **confisca** (e/o sequestro preventivo in sede cautelare) è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

Pubblicazione della sentenza

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

La pubblicazione della sentenza di condanna (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva) consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, nel sito internet del Ministero della Giustizia, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

2.4. Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'Ente

Con l'introduzione del Decreto, il Legislatore ha disciplinato il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente. In accordo a quanto disposto dall'articolo 27 del Decreto, *“dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune”*.

Inoltre, *“i crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria”*.

In dettaglio, gli artt. 27 e seguenti del Decreto disciplinano il regime di responsabilità patrimoniale dell'ente con specifico riferimento alle c.d. vicende modificative dello stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In particolare, in caso di trasformazione, l'ente “trasformato” rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Con riferimento alla fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa.

Nel caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili.

Per quanto concerne, invece, la cessione di azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. È comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

2.5. MOG: adozione ed esonero della responsabilità

L'adozione del MOG rimane, in generale, una scelta dell'ente: gli artt. 6 e 7 del Decreto non obbligano, bensì facoltizzano l'adozione del MOG con finalità penal-preventiva da parte dell'ente.

La costruzione del MOG deve essere realizzata “tailor made” e, dunque, basarsi sui caratteri peculiari della realtà societaria stessa (ad esempio, assetto organizzativo e operativo, attività svolta dalla società, ecc.).

La verifica sull'adeguatezza, efficacia ed effettività del MOG adottato resta, in ogni caso, riservata per legge al Giudice e da esso operata *post factum*: il Giudice deve valutare se la concreta osservanza del MOG avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi.

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

Ai fini dell'**adeguatezza del MOG**, il Decreto prevede che il MOG debba rispondere alle seguenti esigenze:

- **individuare le attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati 231;
- **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati 231 da prevenire;
- individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione dei Reati 231;
- introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG.

La Società deve, altresì, istituire un **Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'art. 7, comma 4 del Decreto definisce, inoltre, i requisiti per l'**efficace attuazione del MOG**, ossia:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del MOG quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG.

Il Giudice, nel caso di adozione *ante* Reato 231 di un MOG idoneo, può concedere il beneficio dell'esimente da responsabilità all'ente, ancorché il reato sia stato effettivamente commesso². Nella valutazione dell'idoneità del MOG, infatti, la dottrina e (da ultimo) la giurisprudenza hanno bandito l'espedito del *post hoc*: la commissione del Reato 231, in altri termini, non equivale a dimostrare che il MOG sia idoneo, essendo quest'ultimo finalizzato a ridurre (e non a eliminare) il rischio di Reati 231 connessi allo svolgimento dell'attività aziendale.

2.6. La responsabilità amministrativa nei Gruppi di imprese

Il fenomeno dei Gruppi societari rappresenta una soluzione organizzativa diffusa nel sistema economico italiano per diverse ragioni, tra cui l'esigenza di diversificare l'attività e ripartire i rischi. Il nostro ordinamento riconosce tutt'oggi la mera unitarietà economica, ma non anche la soggettività ed autonomia giuridica del Gruppo societario.

Nonostante il silenzio del Legislatore sul punto, dottrina e giurisprudenza hanno più volte avvertito la necessità di verificare se il sistema sanzionatorio delineato nel Decreto possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui uno dei Reati 231 sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio di più imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Secondo la più recente giurisprudenza e le *leading practice* in materia di responsabilità amministrativa degli enti, la Capogruppo può essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- a) il Reato 231 sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della Capogruppo;

² Nell'ipotesi in cui sia stato commesso un reato e l'ente risulti privo di un Modello, resta possibile l'elaborazione e adozione di esso *post delictum*; ma in tal caso, non sarà concedibile il beneficio d'esimente, bensì solo trattamenti premiali minori (in termini di riduzione delle sanzioni irrogabili).

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

b) persone fisiche collegate in via funzionale alla capogruppo abbiano partecipato alla commissione del Reato 231. Partecipazione, quest'ultima, che può essere desunta, a titolo esemplificativo, dall'esistenza di direttive penalmente illegittime impartite dalla controllante o dalla coincidenza tra i membri dell'organo di gestione e/o i soggetti apicali della holding e quelli della controllata (c.d. interlocking directorates).

A ciò deve aggiungersi che, anche in assenza dei predetti requisiti, l'estensione della responsabilità è ipotizzabile nei casi in cui sia ravvisata un'indebita ingerenza da parte di esponenti della capogruppo nell'attività delle controllate (ad es., nel caso del cd. "amministratore di fatto").

Le Linee Guida di Confindustria affermano che ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria delle previsioni del Decreto, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di valutazione e gestione dei rischi e di predisposizione e aggiornamento del proprio Modello organizzativo in funzione delle proprie dimensioni e dell'attività svolta. Tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della holding in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo.

Si rinvia alla MOG-PS (K) "Rapporti Intercompany".

2.7. Cenni su Linee Guida di categoria di riferimento

Il Modello di LIU.JO UOMO è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute all'interno delle "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001*" approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e aggiornate a giugno 2021 (di seguito, Linee Guida).

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del Decreto, Confindustria, prima tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida, ove vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le Aree Sensibili e strutturare il Modello.

Anche se la legge non attribuisce espressamente a tali Linee Guida un valore vincolante, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione delle stesse costituisce punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia.

3. LA STRUTTURA DEL MOG DI LIU.JO UOMO

I Reati 231 che il MOG tende a prevenire sono quelli individuati nel documento 'Risk Assessment'.

Il MOG si compone:

- della presente **MOG-PG**;
- della **Procedura Whistleblowing (MOG.WB)**;
- del **MOG-SD**;
- del **MOG-PS**;
- del **Risk Assessment**.

Il MOG è quindi stato concepito e compilato come strumento di *compliance* nell'ambito di un sistema integrato costituito dal MOG, dagli adempimenti di cui al TUS, tra cui DVR e DUVRI, e dal **Codice Etico di Gruppo** (Exelite S.p.A.) adottato dalla Società.

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

3.1 Osservanza del Modello da parte dei Destinatari

Il MOG e il Codice Etico di Gruppo costituiscono riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e consulenze.

Nei contratti stipulati dalla Società dovrà essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti in tali documenti adottati dalla Società; in alcuni casi può anche essere prevista l'indicazione da parte del contraente dell'adozione di un proprio MOG.

La Società diffonde il MOG attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del MOG in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

3.2 Modalità di aggiornamento e adeguamento

L'Organo Amministrativo è competente e responsabile dell'adozione del presente MOG, nonché delle sue integrazioni, modifiche e aggiornamenti.

L'Organo Amministrativo, anche su istanza o sollecitazione dell'O.d.V., assume le più opportune iniziative in merito all'aggiornamento periodico del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- a) modificazioni dell'assetto interno dell'ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- b) cambiamenti delle aree di business;
- c) modifiche normative;
- d) risultanze dei controlli;
- e) significative violazioni delle prescrizioni del MOG.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di riesame periodico e con cadenza annuale saranno valutati almeno i seguenti aspetti:

- variazioni del catalogo dei Reati 231 e relativa analisi di applicabilità;
- coerenza dei presidi adottati con l'operatività corrente;
- variazioni dell'assetto organizzativo e delle aree di business;
- rilievi effettuati dalle funzioni interne rilevanti ai sensi del Decreto, al fine di identificare interventi correttivi al MOG ovvero a componenti di esso.

L'O.d.V. può, in ogni caso, proporre la revisione del MOG o di componenti di esso ogni qual volta lo ritenga necessario, ovvero qualora accerti anomalie o malfunzionamenti nell'operatività degli strumenti di prevenzione dei reati, accertate anche in esito a verifiche, riscontri, segnalazioni ricevute da responsabili di funzioni aziendali ovvero da whistleblower.

3.3 Segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing)

Il Decreto 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, ha riordinando profondamente

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

la disciplina afferente alla gestione delle Segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing), prevedendo una normativa organica e uniforme.

Le norme di recente introduzione, in particolare, prevedono a carico degli enti l'obbligo di dotarsi di un sistema di whistleblowing, strutturato e adeguatamente formalizzato, di cui costituiscono elementi essenziali l'implementazione di canali di Segnalazione interna - gestiti internamente da uffici o personale appartenente all'organizzazione appositamente formato ovvero da Soggetti Terzi - attraverso i quali i soggetti che vengano a conoscenza di un illecito possano effettuare una Segnalazione, nonché un'apposita procedura interna che regoli gli aspetti di natura organizzativa e di processo per la corretta gestione delle segnalazioni.

In linea generale, le Segnalazioni possono essere inviate tramite il canale interno sia in forma scritta, anche con modalità telematiche (es. piattaforma informatica), che in forma orale (es. linee telefoniche dedicate). Su richiesta del Segnalante, deve inoltre essere fissato un incontro in presenza con i soggetti incaricati di gestire le Segnalazioni.

Oltre alle Segnalazioni interne, e solo al ricorrere delle specifiche condizioni indicate negli artt. 6 e 15 del Decreto 24/2023, il Segnalante ha la facoltà di utilizzare un canale di Segnalazione esterna attivato presso l'ANAC o di divulgare pubblicamente - ovvero sia rendere di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici che consentano la diffusione a più persone - le informazioni che riguardano le violazioni sopra richiamate.

In conformità alle previsioni sopra richiamate, la Società ha adottato una "Procedura Whistleblowing" o MOG-WB, consultabile nell'apposita sezione del sito internet di Gruppo, Exelite S.p.A., a cui si rinvia.

La procedura prevede che l'invio delle segnalazioni possa avvenire:

- mediante un canale scritto, utilizzando la Piattaforma online, accessibile attraverso il sito internet di Gruppo, Exelite S.p.A.;
- mediante un canale orale di segnalazione, con l'indicazione del numero di telefono del Gestore della Segnalazione.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità se l'Organo Amministrativo ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Occorre, sin d'ora, premettere che il Decreto parla di "organismo" per contraddistinguerlo rispetto agli altri "organi" deputati all'amministrazione, gestione e controllo della società. L'OdV è, infatti, una Funzione organizzativa interna, con ruolo, poteri e responsabilità propri.

Nella Relazione illustrativa (accompagnatoria del Decreto), si chiarisce che l'ente è tenuto a *"vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che l'ente si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno [...] dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti"*.

L'azione dell'OdV deve caratterizzarsi per:

- **autonomia**, ossia l'espressione di effettivi poteri ispettivi e di vigilanza, anche "proattivi", potendo l'organismo attivarsi per prevenire possibili violazioni del

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

MOG;

- **indipendenza**, ossia la condizione di natura soggettiva, riferita ai singoli componenti (o al singolo componente, in caso di organismo monocratico) dell'OdV, che non devono:
 - essere in rapporto di coniugio ovvero di parentela od affinità entro il quarto grado con i membri degli organi sociali;
 - trovarsi in conflitto di interessi con la Società.

Ulteriore requisito che deve essere assicurato è l'**onorabilità** dei componenti dell'OdV.

Per quanto attiene l'onorabilità, è espressamente fatto divieto di nominare, quale membro dell'OdV, chiunque:

- abbia riportato una sentenza di condanna (ovvero una sentenza ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p.) per uno dei seguenti reati:
 - reati societari di cui al Titolo XI, Libro V, c.c.;
 - reati fallimentari di cui al Titolo VI, R.D. n. 267/1942;
 - reati contro la PA di cui al Titolo II, Libro II, c.p.;
- abbia riportato una sentenza di condanna (ovvero una sentenza ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p.) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualsiasi delitto non colposo;
- abbia riportato una sentenza di condanna (ovvero una sentenza ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p.) per uno o più reati tra quelli previsti dal Decreto, a prescindere dal tipo di pena inflitta;
- si trovi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2383 c.c.;
- sia stato sottoposto a misure di prevenzione.

Inoltre, deve essere garantita la **professionalità** dei componenti (o del componente) dell'OdV, che devono possedere competenze specifiche in materia.

Infine, il requisito della **continuità di azione** è corollario dell'esigenza di garantire effettività alla funzione di vigilanza.

4.1. Composizione dell'OdV e durata dell'incarico

Il Decreto stabilisce unicamente le funzioni dell'OdV, mentre la struttura e la composizione dello stesso sono rimessi all'autoregolamentazione dell'ente.

Secondo le Linee Guida, il silenzio della legge consente all'ente di "*optare per una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva*", con la precisazione che "*a dispetto della indifferenza del legislatore rispetto alla composizione, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tener conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli. Come ogni aspetto del modello, anche la composizione dell'Organismo di vigilanza dovrà modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente*".

Sulla base di tali indicazioni, la Società ha optato per una **composizione monocratica dell'OdV**, formato da un professionista esterno, dotato di comprovate competenze in materia.

È, inoltre, fatto espresso divieto di nominare, quale membro dell'OdV:

- un soggetto che si trovi in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

con gli Organi Sociali;

- un soggetto che ricopra ruoli all'interno di Organi sociali.

L'OdV è nominato con delibera dall'Organo Amministrativo e rimane in carica per un periodo non superiore a tre anni. Ciascun componente dell'OdV può essere rieletto al termine di ogni mandato.

La cessazione dell'OdV può avvenire per rinuncia del professionista esterno nominato, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Organo Amministrativo.

La revoca dell'OdV può avvenire per giusta causa intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico.

Ad ogni modo, in caso di scadenza, rinuncia o revoca, l'Organo Amministrativo nomina il nuovo OdV.

Inoltre, comporta la decadenza dalla carica di OdV la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente paragrafo 1 o la nomina a membro di un Organo sociale.

4.2. Funzioni e potere dell'OdV

All'OdV sono affidati i compiti di vigilare:

- sull'**adeguatezza del MOG** rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei Reati 231;
- sull'**applicazione del MOG-SD**, nei casi ivi stabiliti;
- sull'**aggiornamento del MOG**, nell'ipotesi in cui le analisi realizzate o le violazioni riscontrate lo rendano necessario;
- sull'attività di **formazione dei Destinatari**.

Resta inteso che le decisioni e la responsabilità circa le modifiche ed integrazioni del MOG, anche su proposta ed indicazione da parte dell'OdV, sono di competenza dell'Organo Amministrativo.

L'OdV ha, inoltre, il compito di segnalare all'Organo Amministrativo eventuali criticità riscontrate durante i propri audit.

L'OdV ha il potere di accedere, senza alcuna limitazione, ad ogni informazione della Società relativa alle Attività sensibili per le attività di indagine, analisi e controllo necessarie all'espletamento dei propri compiti.

Eventuali limitazioni all'accesso dell'OdV a documenti e informazioni dovranno essere adeguatamente e specificamente motivate da parte delle Funzioni aziendali.

L'OdV, ad inizio anno, pianifica le attività di funzionamento e di audit nelle Attività sensibili.

4.3. Flussi informativi da e verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), Decreto, la Società ha previsto obblighi di informazione nei confronti dell'OdV al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG.

▪ Flussi informativi dall'OdV

L'OdV predispone annualmente una relazione all'esito degli audit da trasmettere all'Organo Amministrativo su:

- sintesi delle attività svolte;
- descrizione delle problematiche rilevate con riferimento all'applicazione del

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

MOG;

- resoconto dettagliato delle segnalazioni ricevute;
- resoconto delle sanzioni di cui è stata richiesta applicazione;
- eventuali notizie di reato;
- valutazione complessiva del funzionamento e dell'efficacia del MOG;
- proposte di modifica e/o aggiornamento del MOG in funzione delle novità legislative e delle variazioni intervenute nella struttura organizzativa aziendale.
 - **Flussi informativi verso l'OdV**

I Destinatari sono tenuti a comunicare immediatamente ogni eventuale notizia di reato di cui vengano a conoscenza ed ogni violazione del MOG o del Codice Etico.

La Società si obbliga ad informare tempestivamente l'OdV, in particolare, fornendo:

- notizie circa le modifiche della propria struttura organizzativa e/o del proprio oggetto sociale;
- notizie circa le modifiche delle Procedure interne;
- notizie circa la variazione del personale coinvolto nelle Attività sensibili.

Inoltre, all'OdV devono essere fornite le informazioni riguardanti:

- procedimenti penali nei confronti della Società e/o nei confronti di dipendenti relativi a Reati 231;
- indagini interne da cui emerga una violazione del MOG;
- procedimenti disciplinari a carico dei Dipendenti per infrazioni del MOG o del Codice Etico;
- segnalazioni di violazioni del MOG da parte dei Destinatari.

Tutte le informazioni, i dati e le notizie, comprese quelle sopra indicate, sono comunicate all'OdV, anche in forma anonima, con comunicazione effettuata oralmente all'OdV o per iscritto mediante posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo odv@liujouomo.it.

4.4. Raccolta e archiviazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel MOG sono conservati, a cura dell'OdV, in un apposito archivio riservato, informatico o cartaceo.

Delle attività di verifica svolte è stilato un apposito verbale.

Con cadenza almeno annuale, l'OdV stila una relazione avente i seguenti contenuti minimi:

- descrizione delle attività di verifica e di quelle formative e informative svolte;
- eventuali segnalazioni ricevute;
- valutazione dell'adeguatezza del MOG;
- pianificazione delle attività di verifica e di quelle formative e informative da svolgere.

4.5. Obblighi di riservatezza

L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'OdV assicura la riservatezza di tutte le informazioni di cui viene in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni ricevute.

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

L'OdV si astiene, inoltre, dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui al Decreto, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza dalla carica di membro dell'OdV.

5. EFFICACE ATTUAZIONE DEL MOG

Due importanti requisiti del Modello necessari per la sua efficacia sono le attività di comunicazione e formazione che devono essere diversamente modulate in base ai Destinatari. Tali attività hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

5.1. Comunicazione e diffusione del MOG

La Società deve dare piena pubblicità al Modello adottato al fine di assicurare che i Destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni. L'informazione deve essere completa, capillare, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello, la Società si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani implementati dalla Società, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

a) Comunicazione e diffusione interna

Ogni Esponente aziendale (Apicale o Subordinato) riceve al momento dell'assunzione, o successivamente al momento dell'adozione del documento, copia (cartacea o informatica) del Modello della Società e dei documenti ad esso allegati e correlati.

b) Comunicazione e diffusione esterna

Per i Destinatari, una sintesi dello stesso è messa a disposizione su richiesta, insieme con il Codice Etico.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello, nonché delle Componenti ad esso connessi da parte dei Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di un'apposita clausola volta a garantire il rispetto dei principi contenuti nel MOG e del Codice Etico, pena l'applicazione di sanzioni graduate in base alla gravità della violazione fino alla risoluzione del contratto, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Il Codice Etico verrà messo a disposizione di tutti gli stakeholder (interni ed esterni) mediante pubblicazione dello stesso sul sito della Società.

5.2. L'attività di formazione

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli di inquadramento dei Destinatari. Esso deve

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

illustrare le ragioni di opportunità - oltre che giuridiche - che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante attività di formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello, delle Procedure Operative e del Codice Etico di gruppo, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno e all'esterno della Società.

L'attività dell'OdV si estrinsecherà principalmente:

- i. nella partecipazione al processo di definizione del Piano formativo;
- ii. in un'attività di monitoraggio sull'effettività e sull'efficacia della formazione erogata (es: verifica sull'adeguatezza delle iniziative intraprese per assicurare la più ampia partecipazione del personale ai corsi di formazione, valutazione coerenza dei corsi effettuati rispetto ai contenuti del MOG e ai rischi effettivi, verifica sulla differenziazione dei corsi di formazione in base alla tipologia di soggetti a cui è rivolta, ecc.);
- iii. nell'identificare eventuali azioni da sollecitare per promuovere le attività di formazione attese.

In particolare, è previsto che i principi del MOG, ed in particolare quelli del Codice Etico di Gruppo che ne è parte integrante, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (quali la formazione in aula e/o tramite la modalità e-learning).

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del MOG sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per gli Apicali alla stregua del Decreto, nonché per quelli, interni ed esterni alla Società, operanti nelle Attività sensibile. Specifica attenzione deve essere riservata ai neoassunti e ai Dipendenti che vengono chiamati a svolgere un nuovo incarico, essendo costoro posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa.

6. L'ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Il 25 maggio 2018 ha acquisito efficacia il Regolamento UE 2016/679 (*"General Data Protection Regulation"*, già definito GDPR). Il 19 settembre 2018, inoltre, è entrato in vigore il D. Lgs. n. 101/2018, recante l'adeguamento della normativa nazionale, ed in particolare del Codice Privacy, al predetto Regolamento.

Trattasi di una *compliance* diversa da quella rilevante ai sensi del Decreto, anche perché gli illeciti connessi a violazioni dei dati personali non rientrano tra i Reati 231 (anche se vi rientrano altre fattispecie delittuose strettamente connesse, come ad esempio i reati informatici).

In particolare, secondo il GDPR, si intende:

- per **dato personale**: *"qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato") [...]"* (art. 4, par. 1, punto 1, GDPR);

	MOG-PG	Rev.	0.0
		del	27/01/2025

- per **trattamento**: *“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”* (art. 4, par. 1, punto 2, GDPR).

Con riguardo al trattamento dei dati personali, il GDPR distingue le seguenti figure:

- **titolare del trattamento**: *“la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro servizio che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”* (art. 4, par. 1, punto 7, GDPR);
- **responsabile del trattamento**: *“la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”* (art. 4, par. 1, punto 8, GDPR).

Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 37 GDPR, la Società ha nominato, ai sensi del medesimo articolo, quale Data Protection Officer (DPO) un consulente esterno dotato di adeguate competenze e professionalità.